



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 74/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
ROSINA ATTARDI (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE "TV AMICA") PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 33/2017 - PROC. 12/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 22 novembre 2017, la violazione da parte dell’Associazione Rosina Attardi, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TV Amica”, della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2 dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - contestazione n. 33 Anno 2017/n°proc. 63961/2017 - in data 6 dicembre 2017 e notificata in pari data alla predetta Associazione la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha contestato la mancata acquisizione della registrazione dell'emesso televisivo *“a causa di un guasto all'Hard Disk del PC adibito all'archiviazione delle programmazioni e conseguente invio per la riparazione”* da parte dell'Associazione Rosina Attardi.

2. Deduzioni della società

Dalla documentazione versata in atti non risulta che l'Associazione Rosina Attardi abbia fatto pervenire al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia scritti difensivi, né richiesta di audizione in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con deliberazione datata 15 gennaio 2018, ha proposto a questa Autorità di irrogare all'Associazione Rosina Attardi una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo edittale.

Si premette che l'acquisizione delle registrazioni della programmazione televisiva da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia avrebbe consentito al predetto Organismo regionale *“di effettuare i previsti controlli sulla campagna per elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017”*.

Tanto premesso, si ritiene che il riferimento a un *“guasto all'Hard Disk del PC adibito all'archiviazione delle programmazioni”*, tale da giustificare, a dire della parte in sede di ispezione, la mancata registrazione e conservazione della stessa, in realtà, non rilevi, dal momento che, in virtù della natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla condotta contestata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della propria condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'associazione stessa, cui è tenuta, comunque, a dotarsi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), corrispondente al triplo del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di entità grave, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi ha impedito l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media audiovisivo “TV Amica” si è limitato a dichiarare, quindi senza documentare, di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso. Non è, pertanto, supportato da alcuna evidenza empirica quanto reso noto dall'Associazione Rosina Attardi all'Ispettorato territoriale Sicilia, come riportato nel verbale del 24 ottobre 2017, ovvero che *“il registratore.....è in riparazione”*.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione Rosina Attardi, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, non si è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione presso il Registro delle imprese, tuttavia si ritiene congruo l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura come sopra indicata;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale, pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Rosina Attardi fornitore, del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV Amica", con sede in Avola (SR), via B. Croce, n. 31, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 74/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 74/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi